



COMUNE DI MONTALLEGRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

N° 3 del 20 marzo 2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19/03/2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

Vista l' Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 6 del 19/03/2020, con cui sono state dettate ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Considerato l'evolversi della situazione relativa all'emergenza epidemiologica derivante dal nuovo coronavirus COVID-19;

Viste le disposizioni di contenimento e di contrasto del contagio diramate con i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto di emanare la presente ordinanza al fine di portare i cittadini a conoscenza delle nuove misure di contenimento del contagio;

Ritenuto di adottare il presente provvedimento al fine della salvaguardia della salute pubblica;

Visto il testo coordinato delle leggi regionali relative all'Ordinamento degli enti locali;

Visto il TUEL di cui al D.lgs 267/2000 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 50 e 54 che consentono al Sindaco, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, di adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

ORDINA

con effetto immediato dalla data odierna fino a nuove disposizioni che verranno emanate dalle competenti Autorità al 3 aprile 2020, in applicazione dell'Ordinanza del P.R.S. n. 6 del 19/03/2020, si dispone:

➤ Art. 1:

- Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
- E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.
- Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.


➤ Art. 2: E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.

➤ Art. 3:

- E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
- E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
- Nelle rivendite di tabacchi è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza. I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del codice penale, se il fatto no costituisce reato più grave.

Dalla residenza municipale, il 20 marzo 2020



Il Sindaco

Geom. Caterina Scalfà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione del Messo comunale,

a t t e s t a

che il presente provvedimento viene pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale del Comune, istituito ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e viene pubblicato per estratto, altresì, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 22/2008, come integralmente sostituito dall'art. 6 della L.R. n. 11/2015.

Addi, _____

Il dipendente addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale